

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1305)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1965
(V. Stampati nn. 1381 e 1477)*

d'iniziativa dei deputati BUZZETTI, RACCHETTI, BOSISIO, DE PONTI, BORGHI, VICENTINI, FRANZO, ALESSANDRINI, MITTERDORFER, ORIGLIA, BARONI, BUTTE', LONGONI, CONCI Elisabetta, BERTINELLI, PATRINI, TRUZZI, HELFER e CALVETTI (1381); DELLA BRIOTTA, ZAPPA E USVARDI (1477)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1965*

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del « Parco nazionale dello Stelvio »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Art. 2.

All'onere di lire 47.500.000, derivante nell'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.